

Statuto del
"GRUPPO DI INGEGNERIA CHIMICA DELL'UNIVERSITA'"
(GR.I.C.U.)

(Statuto approvato con votazione telematica effettuata
via e.mail all'indirizzo gricu@unisa.it nel periodo 12-22/10/2004)

ART. 1 - denominazione e finalità

Il Gruppo di Ingegneria Chimica dell'Università (GR.I.C.U.) ha lo scopo di promuovere e coordinare gli studi nel campo dell'Ingegneria Chimica e di Processo relativamente ai suoi aspetti teorici, sperimentali, applicativi e didattici nella prospettiva di sviluppo sociale ed economico del Paese.
La sede del Gruppo è quella del Presidente in carica.

ART. 2 - partecipazione al Gruppo

- 2.1 La partecipazione al Gruppo, come membro effettivo o membro associato, con le prerogative precisate al successivo art. 4, è aperta, a titolo personale, a tutti coloro che all'interno delle Università svolgono attività di ricerca e didattica nelle aree di interesse dell'ingegneria chimica e di processo.
Possono essere membri effettivi quanti occupano una posizione strutturata all'interno dell'organizzazione universitaria, membri associati quanti si trovano in diversa condizione.
- 2.2 Chi desidera aderire al Gruppo deve farne domanda al Presidente, documentando il proprio status e l'attività svolta; l'Assemblea, di cui al successivo art. 4, delibera, in seduta ordinaria, sulla accettazione delle domande di adesione, sentito il parere della Commissione di Accettazione.
- 2.3 I membri effettivi sono tenuti a comunicare al Presidente eventuali cambiamenti del proprio status, mentre i membri associati sono tenuti a confermare ogni due anni il permanere della loro attività in ambito universitario.

ART. 3 - organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- la Commissione di Accettazione

ART. 4 - l'Assemblea

- 4.1 L'Assemblea, alla quale non è ammessa partecipazione a mezzo delega, è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo e si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria e in seduta straordinaria ogni qualvolta venga richiesto da almeno un decimo degli aderenti al Gruppo, su convocazione del Presidente con almeno tre settimane di preavviso.
Una volta convocata regolarmente, essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti: la discussione è aperta a tutti i membri, sia effettivi che associati, mentre il

diritto di voto è riservato ai soli membri effettivi.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri effettivi presenti salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza qualificata.

4.2 Essa ha le seguenti attribuzioni:

- a) Promuove iniziative utili per l'attuazione degli scopi del Gruppo;
- b) Elegge separatamente in seduta ordinaria, secondo le modalità indicate al successivo art. 9.2, il Presidente, i due Consiglieri e la Commissione di Accettazione;
- c) Delibera a maggioranza dei membri effettivi presenti e con voto segreto sulla accettazione dei nuovi aderenti;
- d) Fissa le quote annuali di partecipazione al Gruppo;
- e) Sospende dal diritto di voto l'aderente moroso.

ART. 5 - *il Presidente*

il Presidente presiede l'Assemblea e cura l'attuazione delle sue deliberazioni, coordina le attività del Gruppo e lo rappresenta nei rapporti con realtà, enti, gruppi, società scientifiche e professionali per portare contributi e prospettare esigenze del Gruppo nell'ambito delle finalità previste all'art.1.

Il Presidente nomina un Segretario Tesoriere che non sia un Consigliere.

ART. 6 - *il Comitato Esecutivo*

6.1 Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e da due Consiglieri, anch'essi eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Presidente. Il Presidente sceglie tra i due Consiglieri quello che farà le sue veci se, per qualsiasi ragione, egli non possa svolgere i compiti a lui assegnati.

I Consiglieri coadiuvano il Presidente nella rappresentanza del Gruppo in qualsiasi contesto e nella promozione e attuazione di tutte le azioni necessarie a perseguire lo scopo dell'associazione.

6.2 Per ciascuna sede universitaria in cui sono presenti membri del G.R.I.C.U, il Comitato Esecutivo designa un delegato di sede, che, relativamente a quella sede, lo coadiuvi dal punto di vista organizzativo a perseguire gli scopi del Gruppo.

ART. 7 - *la Commissione di Accettazione*

La Commissione di Accettazione ha il compito di esaminare le domande di ammissione al Gruppo e di esprimere su di esse un parere da trasmettere all'Assemblea che delibererà in merito.

Formula, inoltre, proposte di decadenza dal Gruppo nei casi in cui ne ricorrano gli estremi.

Essa è costituita da tre membri effettivi del Gruppo che non ricoprono altre cariche, eletti dall'Assemblea.

ART. 8 - *durata delle cariche elettive*

Il Presidente, i due Consiglieri ed i componenti della Commissione di Accettazione durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta alla stessa carica.

ART. 9 - *elezione del Presidente, dei Consiglieri e della Commissione di Accettazione*

9.1 Le elezioni del Presidente, dei Consiglieri e della Commissione di Accettazione sono indette, normalmente, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Presidente e dei Consiglieri.

- 9.2 La votazione avviene a scrutinio segreto; per l'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei membri effettivi presenti; nelle votazioni per i Consiglieri e per i componenti della Commissione di Accettazione i votanti hanno a disposizione 1 voto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato, tra quelli con parità di voti, anagraficamente più anziano.
- 9.3 Il Presidente eletto dal momento della sua elezione partecipa alle attività del Comitato Esecutivo come osservatore, al fine di consentire la continuità gestionale del Gruppo.
- 9.4 Almeno quattro mesi prima di ogni elezione, il Presidente attiva un Comitato di Nomina che avrà il compito di raccogliere e sollecitare candidature per le cariche elettive da ricoprirsi alle successive elezioni. Il Comitato è formato dagli ultimi tre Presidenti del Gruppo, dei quali quello anagraficamente più anziano svolgerà la funzione di coordinatore del Comitato.
- 9.5 Il Comitato dovrà, attraverso il suo coordinatore, riportare al Segretario candidature per ciascuna delle cariche elettive richiamate all'Art. 9.1. La lista delle candidature così individuate, eventualmente corredata dai programmi che i candidati intendono realizzare, sarà inviata ai membri del GR.I.C.U. almeno un mese prima della data prevista per le elezioni. Ulteriori candidature da parte di membri del Gruppo saranno comunque possibili e potranno essere presentate entro l'inizio delle votazioni.

ART. 10 - *modifiche di Statuto e scioglimento del Gruppo*

Le modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento del Gruppo vanno inserite all'Ordine del giorno. L'Assemblea delibera su di esse a maggioranza assoluta dei membri effettivi; in mancanza della presenza all'Assemblea della maggioranza richiesta, la stessa Assemblea può indire una votazione a mezzo posta sugli argomenti oggetto del presente art. 10.

ART. 11 – *norma transitoria*

A quanti risultano già membri del Gruppo alla data di approvazione della presente versione dello statuto, è riconosciuta la qualifica di membro effettivo.